



Città di Lecce

VIII[^] Commissione Statuto

*Regolamento dell'albo
delle associazioni*

Allegato alla Deliberazione n. 117 del 2001

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

FINALITÀ

1. Ai sensi degli articoli 44 e 45 dello Statuto, è istituito presso il Comune di Lecce l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.
2. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è requisito indispensabile per l'accesso ai servizi ed ai contributi di cui all'art. 46 dello Statuto Comunale.

Art. 2

REQUISITI

1. Qualsiasi associazione, ispirata a principi democratici, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione e l'Atto Costitutivo risulti da scrittura privata registrata o Atto pubblico.

Art. 3

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di iscrizione nell'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Alla domanda, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e, ove esista, lo statuto. Dovranno, comunque, essere chiaramente indicati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, nonché la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.
3. Per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale, sarà sufficiente copia dello statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 4

ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo è disposta, con provvedimento del Dirigente agli Affari Generali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso tale periodo senza che il Dirigente abbia provveduto l'associazione è iscritta di diritto.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato del Dirigente agli Affari Generali il quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5 può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione auto certificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito Albo della Regione Puglia, nonché quelle iscritte in altri registri previsti da leggi regionali e nazionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

Art. 5

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Periodicamente e comunque non oltre il triennio l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
3. L'eventuale cessazione dell'attività sociale, la sostituzione del legale rappresentante e qualsiasi variazione statutaria dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

Art. 6

VIGILANZA SULL'ALBO

1. La vigilanza sull'Albo è esercitata dalla "Commissione Affari generali ed istituzionali" di cui all'art. 73 del Regolamento Comunale.

Art. 7

FORME DI PUBBLICITÀ

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretorio, con l'affissione di apposito manifesto, con comunicazione alla stampa, alle radio e televisioni.

Art. 8

SEGRETERIA

1. Il Settore Affari Generali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Requisiti

Articolo 3 – Presentazione della domanda

Articolo 4 – Iscrizione all'Albo

Articolo 5 – Aggiornamento dell'Albo

Articolo 6 – Vigilanza sull'Albo

Articolo 7 – Forme di pubblicità

Articolo 8 – Segreteria